

Fallimento – Cessazione – Chiusura – Reclamo – Legittimazione del fallito

Con sentenza nr. 493 del 20 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 119 del R.D. 16 aprile 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui esclude il reclamo dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.

L'articolo in esame esplicita la possibilità di reclamo da parte degli interessati avverso il decreto di chiusura dichiarato dal Tribunale su istanza del curatore, del fallito oppure d'ufficio; nulla è contemplato dalla norma riguardo la possibilità di reclamo avverso il rigetto dell'istanza di chiusura, che nella fattispecie individua quale principale interessato alla fase di chiusura della procedura il fallito.

La Corte d'Appello di Napoli, chiamata a giudicare sul reclamo del fallito avverso la sentenza negativa del Tribunale fallimentare in merito alla richiesta di chiusura del proprio fallimento, ha sollevato una questione di legittimità alla Corte Costituzionale in merito all'art. 119 R.D. nr. 267 del 16/04/1946 sulla base degli articoli della Costituzione 3 comma I ove è statuito che "... tutti i cittadini ... sono uguali davanti alla legge ..." e 24 comma II "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento", nonché dell'art. 111 comma VII in cui è sempre ammessa la facoltà di proporre ricorso avverso le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, potendo derogare a tale norma solo per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Con la sentenza pronunciata, concedendo la possibilità al fallito di reclamare avverso il rigetto dell'istanza di chiusura, la Corte Costituzionale equipara così i diritti di tutti gli interessati alla procedura curatore-fallito-creditori.

Dott. Daniele Ragone
Parma

SENTENZA N.493
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza del 12 dicembre 1997 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra XXX e il Fallimento YYY s.n.c. ed altra iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

1.- La Corte d'appello di Napoli, chiamata a giudicare del reclamo proposto da XXX avverso il decreto del tribunale fallimentare, con il quale era stata respinta l'istanza di chiusura del suo fallimento, ha sollevato, con ordinanza in data 12 dicembre 1997, questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui "esclude dalla reclamabilità il provvedimento di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento", in riferimento agli articoli 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione.

2.- La Corte rimettente premette che, in conformità all'orientamento della Corte di cassazione, l'art. 119 della legge fallimentare va interpretato – data "la chiarezza ed inequivocità del dato normativo" – nel senso che il reclamo, dalla medesima norma previsto, è proponibile esclusivamente contro il decreto con il quale il tribunale dichiara la chiusura del fallimento, e non anche contro il provvedimento con il quale esso rigetta la relativa istanza.

Ritiene non condivisibile l'interpretazione, "costituzionalmente orientata", suggerita da una parte della dottrina, secondo cui la norma consentirebbe, nondimeno, il reclamo contro il provvedimento negativo, ostandovi il chiaro disposto normativo e non essendo pertinente il richiamo alla disciplina comune dei procedimenti in camera di consiglio, contenuta nel codice di rito (segnatamente all'art. 739 cod. proc. civ., che prevede la reclamabilità dei decreti camerali), attesa la specialità della legge fallimentare.

3.- Quanto alla rilevanza della questione, la Corte rimettente osserva che, sulla base dell'interpretazione accolta, il reclamo di XXX sarebbe precluso, perché inammissibile, mentre, ove fosse rimosso il limite posto dalla norma, l'impugnativa potrebbe essere esaminata nel merito.

4.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente osserva che la diversità del regime di impugnazione del provvedimento reso dal tribunale sull'istanza di chiusura del fallimento, a seconda del suo contenuto, positivo o negativo, comporta una sperequazione, *secundum eventum litis*, tra i soggetti (normalmente i creditori ed il curatore) che si dolgono del provvedimento di chiusura (ai quali è dato il reclamo) e quelli (segnatamente i falliti) che hanno interesse alla chiusura del fallimento (cui il reclamo è negato).

Tale discriminazione – sostiene la Corte – non trova un'appagante e razionale giustificazione e viola il principio di uguaglianza delle parti e la garanzia della difesa in ogni stato e grado del giudizio.

In particolare, essa rileva che, a riequilibrare le posizioni delle parti, non basta la possibilità della riproposizione allo stesso tribunale dell'istanza di chiusura, anche sulla base degli stessi motivi già disattesi, poiché tra i due rimedi (reclamabilità e riproponibilità dell'istanza) non vi è equivalenza, per l'evidente maggior garanzia assicurata dalla "alterità" del giudice del gravame (come osservato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 20 giugno 1994, a proposito del reclamo *ex* art. 669-*terdecies* cod. proc. civ. avverso il provvedimento di diniego della misura cautelare).

Considerato in diritto

1.- La Corte d'appello di Napoli dubita – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – della legittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esclude la reclamabilità del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.

2.- La questione è fondata.

Poiché il rimettente – con motivazione confortata dall'orientamento della dominante giurisprudenza di legittimità e di merito – esclude l'interpretazione della norma denunciata secondo la quale il

provvedimento che decide sull'istanza di chiusura sarebbe sempre reclamabile, è indubbia l'illegittimità costituzionale di una norma che, senza alcuna ragionevole giustificazione, consente o nega la proposizione del reclamo *secundum eventum litis*.

Ribadito il principio, enunciato nella sentenza n. 253 del 1994 a proposito del reclamo cautelare, secondo il quale non vi è equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice che già l'abbia respinta e reclamabilità davanti ad altro giudice, è evidente come il diniego dell'esperibilità del reclamo si risolva, per chi abbia visto respingere la sua istanza di chiusura, in un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato a chi si opponga al decreto di chiusura.

Non essendo qualitativamente diversi – e, quindi, suscettibili di diversa protezione – gli interessi di chi insta per la chiusura del fallimento e di chi ad essa si oppone (come dimostra, a tacer d'altro, la circostanza che la giurisprudenza ritiene ammissibile il ricorso *ex art. 111 Cost.* avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo e, pertanto, di revoca della chiusura) l'irreclamabilità del decreto di rigetto dell'istanza (peraltro, ritenuto non ricorribile *ex art. 111 Cost.*) viola sia l'art. 3, per l'irrazionalità del diverso trattamento riservato a situazioni soggettive speculari ma meritevoli di paritaria considerazione, sia l'art. 24 Cost., per la compressione degli strumenti di tutela giurisdizionale delle ragioni di chi ha interesse alla chiusura del fallimento.

Le considerazioni appena svolte circa l'irrazionalità della norma vigente per il fallimento sono confortate dal confronto con l'omologa disciplina dell'amministrazione straordinaria, la quale prevede la reclamabilità alla Corte d'appello del decreto sia che disponga sia che neghi la chiusura della procedura (cfr. il combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 71, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.